



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI



Prot. n. 11132/06 All. n. _____
Risp. a nota n. _____ del _____
Classificazione: XII-1

Venezia, li 8 FEB. 2006

Resp. procedimento: ing. F. CHIOSI ☎0412501232
Resp. istruttoria: dott.ssa G. LANDO ☎0412501268

Oggetto: Ditta Galvanica C.M.B. S.n.c.
Comune di Scorzè - Via E. Ferrari n° 45
Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 15
Modifica e sostituzione n° 65223/03 del 07.10.2003
Attività a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 25.7.1991, All. 2 – p.ti 8 e 14

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n° 57816 del 14.08.2002 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta Galvanica C.M.B. S.n.c., con sede legale in Martellago - Via C. Battisti n° 17 - Olmo, per il trasferimento dell'impianto di galvanica da Martellago - Via C. Battisti n° 17 - Olmo all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 2928 del 16.01.2003 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 – art. 15, al trasferimento dell'impianto di galvanica da Martellago - Via C. Battisti n° 17 – Olmo all'indirizzo citato in oggetto;

con nota acquisita agli atti con prot. n° 6941 del 28.01.2003 e con prot. n° 26980 del 08.04.2003 sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi al citato decreto n° 2928 del 16/01/2003;

con prot. n° 26981 del 08.04.2003 e n° 47077 del 08.07.2003 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta, formulata dalla ditta in oggetto, di modifica delle prescrizioni riportate all'art. 2, lett. a) del citato decreto autorizzativo relative ai limiti delle emissioni;

con prot. n° 65223/03 del 7.10.2003 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui viene modificato e sostituito il precedente decreto n° 2928/2003;

con prot. n° 52286 del 09.08.2004 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta Galvanica C.M.B. S.n.c., con sede legale in Scorzè - Via Ferraris 45, per la modifica sostanziale dell'impianto di galvanica, all'indirizzo citato in oggetto;

l'attività, per cui viene richiesta la modifica dell'autorizzazione, rientra tra quelle elencate nell'allegato n° 2 - p.ti 8 e 14 del D.P.R. 25.7.1991 e definite "attività a ridotto inquinamento atmosferico";

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto e ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa agli interventi richiesti;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Provincie le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n° 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15;

il D.P.C.M. 8 Marzo 2002 disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

nella seduta del 26 Febbraio 2001 e del 2 Settembre 2002 la C.T.P.A. ha approvato le nuove procedure per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25.7.1991- All. 2;

nella seduta del 17 Ottobre 2005 la C.T.P.A. ha approvato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88, degli impianti che eseguono trattamenti superficiali dei metalli siti nel territorio della Provincia di Venezia;

si è ritenuto di fare propri i pareri di cui sopra;

DECRETA

- Art. 1 - Il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n° 65223/03 del 07.10.2003 viene sostituito dal presente;
- Art. 2 - La ditta Galvanica C.M.B. S.n.c., con sede legale in Scorzè - Via Ferraris 45, è autorizzata al trasferimento dell'impianto all'indirizzo citato in oggetto, nonché alla modifica sostanziale dell'impianto stesso come da progetti allegati alle istanze citate in premessa ed eventuali integrazioni
I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
- Art. 3 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni devono essere inferiori a quelle elencate nelle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali di cui al Decreto 12 luglio 1990 del Ministero dell'Ambiente. In particolare, per gli inquinanti elencati nella seguente tabella dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino (nr.)	Inquinante	g/h
7	H ₂ SO ₄	70
	HF	70
	HCl	175
	NO _x	3500
	Cromo e suoi composti	18
8	Polveri e nebbie oleose	150

- b) per i camini n° 3 e 4 la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi alle emissioni;
- c) dovranno essere effettuate, con cadenza biennale, analisi alle emissioni corrispondenti al camino n. 7 e 8. Tali determinazioni dovranno essere eseguite nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- d) i quantitativi delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività devono essere inferiori a quanto previsto dall'allegato 2 - p.ti 8 e 14 del D.P.R. 25.7.1991, infatti non devono superare rispettivamente i 50 Kg/g di prodotti vernicianti pronti all'uso e i 10 Kg/g di prodotti chimici;
- e) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività di verniciatura, deve essere inferiore a quanto previsto dall'allegato 2 - p.to 8 del D.M. 16 gennaio 2004 n. 44, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2004 n. 44;

- f) i prodotti utilizzati nelle attività a ridotto inquinamento atmosferico non devono contenere sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate come individuate nell'All. 1 - Tabelle A1 e A2 del Decreto 12.7.1990 del Ministro dell'Ambiente;
- g) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione periodica effettuate sui sistemi di abbattimento;
- h) le operazioni di essiccazione dei prodotti vernicianti dovranno essere svolte esclusivamente all'interno dell'apposito locale con attivato l'impianto di aspirazione, avendo garantita la chiusura di qualsiasi apertura che dia all'esterno per evitare la fuoriuscita di emissioni di tipo diffuso.

- Art. 3 - Come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 203/88, dovrà essere inviata a questa Amministrazione la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto afferente ai camini n° 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Dopo la messa a regime dello stesso, che si intende coincidente con la messa in esercizio, dovrà essere inviata anche copia dei certificati di analisi alle emissioni eseguite da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Le analisi alle emissioni afferenti ai camini n° 1, 2, 3, 4 e 7 dovranno specificare il contenuto di Sostanze Organiche Volatili rilevate secondo la classificazione prevista dalla Tabella D dell'All. 1 al D.M. 12 luglio 1990.
- Art. 4 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nell'all. 4 del D.M. 12.7.1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione" sostituiti ed integrati dal D.M. 25.8.2000.
- Art. 5 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti.
- Art. 6 - L'eventuale caldaia adibita al riscaldamento dei locali produttivi, essendo un impianto termico civile, è esclusa dall'ambito di applicazione del D.P.R. 203/88 secondo il capo I punto 1 del D.P.C.M. 21.7.1989. E' comunque tenuta al rispetto della normativa D.P.C.M. 8 marzo 2002 che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili.
- Art. 7 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
- Art. 8 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- Art. 9 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
- Art. 10 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE TOLLICIONE AMBIENTALE

CONSEGNATO IL 01 MAR. 2006

Il Dirigente del Settore
- dott. M. GATTOLIN -